VISTO il Reg. (UE) del 17 dicembre 2013 n. 1308 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

VISTA la legge 238/2016, "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, rivede, aggiorna e razionalizza, la normativa nazionale vigente nel settore, raggruppandola in 90 articoli.

VISTO il Reg. (UE) del 21 novembre 2012 n. 1151 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, che abroga i regolamenti (CE) nn. 509 e 510 del 29 marzo 2006;

VISTO l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 inerente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee", che prevede che i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'art. 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni;

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'articolo 16, lettera d);

VISTO l'art. 12 della Legge del 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.C.M. del 5 dicembre 2019 n. 179 concernente "Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole agroalimentari e forestali", a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 21 settembre 2019 n. 104 convertito con modificazioni della legge 18 agosto 2019 n. 132 (G.U. n. 55 del 4 marzo 2020);

MIPAAF - PQAI 04 - Prot. Uscita N.0260369 del 07/06/2021

VISTO il DPCM del 7 agosto 2020 con il quale è stato dato l'incarico al Dott. Oreste Gerini di Direttore Generale della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'Ippica (DG PQAI), registrato alla Corte dei Conti il 10/09/2020 con il n. 832.4

VISTA la Direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 99872 del 1° marzo 2021, registrata il 29 marzo 2021 al n. 166, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021;

VISTA la Direttiva Dipartimentale n. 130519 del 18 marzo 2021, registrata all'UCB il 1 aprile 2021 al n. 215, con la quale il Capo dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, in coerenza con la citata direttiva ministeriale n. 99872/2021, ha assegnato gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento;

VISTA la Direttiva Direttoriale del 25 marzo 2021 n. 140736, registrata all'UCB il 1 aprile 2021 al n 220, con la quale i titolari degli Uffici di livello dirigenziale non generale di questa Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza, comprese le relazioni esplicative allegate alle richieste di reiscrizione dei residui passivi perenti e nonché le richieste di riassegnazione delle somme di competenza. Al fine di garantire la continuità amministrativa, nelle more della registrazione direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021, approvata con D.M. 1° marzo 2021 n. 99872, sono autorizzati gli atti di gestione di ordinaria amministrazione a decorrere dal 25 marzo 2021;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2020 recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023" ed in particolare la tabella 13 riguardante lo stato di previsione della spesa del Ministero;

VISTA la circolare n. 34 RGS del 13 dicembre 2018 esplicativa di quanto disposto dal decreto legislativo n. 93 del 2016 e del suo correttivo n. 29 del 2018, in base alla quale, al momento dell'assunzione dell'impegno di spesa, le Amministrazioni devono tenere conto degli esercizi in cui le obbligazioni divengono esigibili e, di conseguenza l'impegno di spesa deve essere imputato compatibilmente sugli stanziamenti di competenza e cassa dell'anno o degli anni in cui l'obbligazione viene a scadenza;

MIPAAF - PQAI 04 - Prot. Uscita N.0260369 del 07/06/2021

VISTO il D.M. del 28 luglio 2015, n. 53334, registrato alla Corte dei Conti il 27 agosto 2015 al n. 3188, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione di contributi concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 607/2009;

VISTO il D.M. del 29 settembre 2015, n. 64695, registrato alla Corte dei Conti il 2 ottobre 2015 al n. 3523, di modifica al D.M. del 28 luglio 2015, n. 53334 concernente la "Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E.;

VISTO il D.M. del 30 marzo 2016, n. 25039, registrato alla Corte dei Conti il 6 maggio 2016 al n. 1078, con il quale è stato modificato l'allegato A al D.M. del 28 luglio 2015, n. 53334 "Scheda di valutazione funzionale".

VISTO il Decreto Direttoriale n. 9261326 del 22 ottobre 2020 con il quale è stata istituita una Commissione ministeriale avente il compito di valutare entro il 30 novembre 2020, le proposte progettuali presentate e di giudicare la corrispondenza alle categorie di cui all'art. 1 del D.M. 53334 del 28 luglio 2015 e successive s.m.i, nonché la loro idoneità tecnico-amministrativa, attribuendo alle stesse un punteggio secondo quanto previsto dalla scheda di valutazione funzionale allegata al D.M;

VISTO il D.M. 9397145 del 23 dicembre 2020 con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti ritenuti da ammettere a finanziamento ai sensi dell'art. 1 del D.M. 53334 del 28 luglio 2015 e successive s.m.i;

VISTA la nota n. del 14 ottobre 2020, pervenuta con prot. n. 9252662 del 19 ottobre 2020, con la quale il Consorzio di tutela della Pesca di Leonforte – con sede in Leonforte (EN) – Contrada Bafurdo (cap 94013), ha presentato la richiesta di concessione di contributo, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 53334 del 28 luglio 2015 e successive modifiche, per un importo di euro 54.000,00;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015 n. 115 e del successivo DM 115/17 si certifica, ai fini dell'adempimento relativo al Registro nazionale Aiuti SA 42782 (2015/XA) SIAN CAR 10810, l'inserimento del presente atto nel registro aiuti SIAN con l'attribuzione del codice **SIAN-COR: 1180511** . Ai sensi delle stesse norme prima richiamate si certifica l'avvenuta interrogazione del registro RNA con l'attribuzione dei seguenti codici visura:

MIPAAF - PQAI 04 - Prot. Uscita N.0260369 del 07/06/2021

Codice VERCOR visura AIUTI 12396621 del 26 maggio 2021
Codice VERCOR visura DEGGENDORF 12396619 del 26 maggio 2021

RITENUTO opportuno disporre l'approvazione del progetto presentato dal Consorzio di tutela della Pesca di Leonforte – con sede in Leonforte (EN) – Contrada Bafurdo (cap 94013) e concedere un contributo per la realizzazione dello stesso;

CONSIDERATO che con nota ministeriale dell'8 gennaio 2021 n. 5894 è stata richiesta la conservazione dei residui passivi di lettera F dell'anno finanziario 2020 per il Cap. 7612 pg. 01;

ACCERTATA la disponibilità di competenza sul capitolo 7612 pg 01 - fondi 2021 – conservati come fondi di lettera F (anno 2020) come sopra citato, pari ad euro 300.000,00;

DECRETA
Articolo 1
Approvazione progetto ed impegno fondi

1. Per la realizzazione di interventi riguardanti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da riconoscimento UE, è approvato il progetto presentato dal Consorzio di tutela della Pesca di Leonforte – con sede in Leonforte (EN) – Contrada Bafurdo (cap 94013) e concesso un contributo massimo di euro 6.147,82 pari al 90% della spesa ammessa di euro 6.830,91.
2. Per effetto del presente Decreto è impegnata la somma di euro 6.147,82 a favore del Consorzio di tutela della Pesca di Leonforte – con sede in Leonforte (EN) – Contrada Bafurdo (cap 94013) per la realizzazione del progetto medesimo.
3. L'importo del contributo di euro 6.147,82 farà carico sul capitolo di spesa 7612 p.g. 01 di pertinenza del Centro di responsabilità 3 "Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca" - Missione 9, Programma 9.6 del Ministero per l'anno finanziario 2021 – fondi di provenienza 2020, articolato come da piano finanziario presentato.

Articolo 2
Modalità di concessione dell'anticipo

1. Compatibilmente con le disponibilità di cassa è consentita l'erogazione di un'anticipazione sul contributo concesso nella misura massima del 50%, il beneficiario deve avanzare una richiesta di anticipo previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

MIPAAF - PQAI 04 - Prot. Uscita N.0260369 del 07/06/2021

2. La fideiussione deve essere redatta secondo l'allegato 1, che è parte integrante del presente decreto.

Articolo 3
Copertura finanziaria

1. La copertura finanziaria per l'esecuzione delle attività previste dal progetto finanziato dal presente decreto è garantita dalle risorse disponibili sul capitolo di spesa 7612 pg 01 di competenza dell'Ufficio PQAI IV;

Articolo 4
Termini e modalità per la realizzazione del progetto

1. Il progetto avrà la durata di 15 mesi a partire dalla data del presente Decreto.

2. Il beneficiario del contributo è tenuto a comunicare tempestivamente per pec a questa Amministrazione, a firma del legale rappresentante, l'inizio attività, fermo restando il termine delle attività stabilite al comma precedente, ed il piano finanziario delle misure che si intendono attuare con le risorse relative al contributo concesso, in formato Excell e Word accompagnato da una breve relazione.

3. Per particolari e comprovate difficoltà operative verificatesi in corso di esecuzione del progetto potrà essere concessa una sola inderogabile proroga, previa motivata richiesta all'Amministrazione.

4. Le iniziative di comunicazione, divulgazione e pubblicazione riferibili al progetto devono evidenziare che sono state realizzate per mezzo del contributo concesso dalla Direzione e riportare l'indicazione del presente decreto. A tal fine, previa richiesta formale, verrà trasmesso il logo del Ministero con relativo manuale d'uso.

5. I materiali divulgativi devono essere trasmessi per e-mail all'indirizzo pqai4@politicheagricole.it oppure per PEC all'indirizzo saq4@pec.politicheagricole.gov.it, al fine di garantire la compatibilità degli stessi agli standard soliti dei prodotti editoriali del Ministero, per la relativa approvazione.

Articolo 5
Modalità di concessione delle varianti

1. Il beneficiario può presentare, salvo casi di forza maggiore, una richiesta di variante del piano finanziario delle misure da attivare presentato ai sensi del comma 2 dell'art.4 e tale richiesta deve essere esaurientemente motivata e deve pervenire almeno due mesi prima dell'effettuazione

MIPAAF - PQAI 04 - Prot. Uscita N.0260369 del 07/06/2021

della stessa. E'necessario allegare un quadro di raffronto tra il piano finanziario precedentemente presentato e la variante richiesta, sia in PDF che in Word, ed un documento del legale rappresentante.

2. La richiesta di variazione deve essere presentata al più tardi tre mesi prima del termine previsto per la conclusione del progetto.

3. E 'consentita altresì la sostituzione di un'azione ammessa a finanziamento con un'azione non prevista nel progetto inizialmente presentato dal soggetto beneficiario, variando anche le restanti voci di spesa non oggetto di sostituzione, purchè la nuova azione abbia gli stessi scopi di quella già approvata, indicati all'articolo 1, comma 1 del presente decreto.

4. La sostituzione di cui sopra dovrà essere preventivamente comunicata e successivamente autorizzata da questo Ministero qualora se ne ravvisi la necessità.

5. Devono essere altresì comunicate ed approvate preventivamente dalla Direzione le eventuali variazioni superiori al 20% inerenti le singole voci di spesa relaive alle attività incluse nel piano finanziario comunicato ai sensi del comma 2 Art. 4.

Articolo 6
Modalità di rendicontazione e costi ammissibili

1. I soggetti beneficiari del contributo, per la liquidazione finale, sono tenuti a presentare la seguente documentazione originale via pec:

a) istanza di liquidazione sottoscritta dal legale rappresentante completa di indirizzo della sede legale, codice fiscale o P.IVA e dell'indicazione delle coordinate bancarie;
b) relazione tecnico-amministrativa sull'attività svolta che evidenzi gli obiettivi conseguiti e gli eventuali scostamenti tra quanto previsto da progetto e quanto realizzato, fornendone adeguate motivazioni;
c) rendiconto analitico delle spese sostenute con l'elenco dei riferimenti dei documenti di spesa di cui alla successiva lett. g);
d) dichiarazione resa dal rappresentante legale che attesti che per le spese rendicontate non sono stati richiesti ed ottenuti contributi da parte di altri Enti e Organismi nazionali e comunitari;
e) dichiarazione resa dal rappresentante legale che attesti l'impossibilità per il beneficiario di detrarre l'IVA ai sensi di legge o che l'IVA costituisca un costo;
f) dichiarazione resa dal rappresentante legale che attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione, di cui all'art. 67 D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

MIPAAF - PQAI 04 - Prot. Uscita N.0260369 del 07/06/2021

g) documenti di spesa (fatture, buste paga, F24, ecc..) riportanti numero e data del presente decreto, dattiloscritti dal fornitore/prestatore. Le dichiarazioni di cui al punto d) e) f) devono essere redatte ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del DPR 445/2000.

2. Sono ammesse a liquidazione le spese effettivamente sostenute e liquidate. I pagamenti devono transitare, in via non esclusiva, sul conto corrente dedicato indicato nella domanda di contributo, fatto salvo eventuali variazioni che il beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente e tempestivamente alla Direzione. I pagamenti devono essere effettuati tramite:
   - assegno circolare;
   - bollettino di c/c postale;
   - bonifico bancario e on-line riportante numero e data della fattura di riferimento;
   - carta di credito intestata al beneficiario. In tal caso il rappresentante legale deve rilasciare una dichiarazione con cui attesti il nome del soggetto autorizzato all'uso della carta e relativo estratto conto con l'indicazione della fattura e delle spese effettuate.

   Tutti i pagamenti effettuati devono risultare dagli estratti conto trasmessi dal beneficiario, da cui si evincono il numero e la data delle fatture pagate.
   In deroga a quanto sopra indicato, è consentito, per importi non superiori a 500,00 euro, il pagamento in contanti, fermo restando che la relativa documentazione di spesa deve essere debitamente quietanzata con data, timbro e firma del fornitore.

3. Relativamente alle spese per il personale interno del beneficiario, fermo restando il regolare versamento degli oneri previdenziali, fiscali ed assicurativi da parte del medesimo, l'Amministrazione liquiderà quanto rendicontato solo a seguito di dichiarazione, resa dal rappresentante legale del beneficiario del contributo, che il personale è stato adibito esclusivamente allo svolgimento del progetto e per un determinato periodo di tempo. L'Amministrazione liquiderà l'importo netto in busta paga.
   Dovrà altresì essere prodotta dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000 art. 46, 47 e 76, a firma del rappresentante legale, attestante l'avvenuto pagamento ai rispettivi Organi competenti degli oneri previdenziali, fiscali ed assicurativi.

4. Relativamente alle spese per il personale che non rientra tra i soggetti di cui al paragrafo 3, per la realizzazione del progetto il beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione, motivandola, la scelta di tali soggetti e ad inoltrare in fase di liquidazione la lettera di incarico o contratto.

5. Le spese relative ai pagamenti degli F24, concernenti il personale di cui al paragrafo 4, debitamente versate, devono riferirsi chiaramente ai soggetti che hanno svolto le attività progettuali. Tale indicazione è resa dal rappresentante legale del beneficiario del contributo.

MIPAAF - PQAI 04 - Prot. Uscita N.0260369 del 07/06/2021

6. Per quanto riguarda le spese di vitto e alloggio di tutti i soggetti coinvolti alla realizzazione del progetto, l'Amministrazione rimborserà fino al massimo previsto all'allegato 3 del presente decreto. Le eventuali maggiori spese sostenute saranno a carico dei beneficiari e non sono rendicontabili nel presente decreto.

7. Le spese per docenti ed esperti invitati a convegni, corsi e seminari, ecc., sono ammesse a liquidazione a condizione che il soggetto sia stato espressamente autorizzato a partecipare dal proprio Ente di appartenenza e previa sottoscrizione di autocertificazione dalla quale risulti che non si è avuto rimborso dall'Ente medesimo.

8. Non sono ammesse a liquidazione le fatture ed i documenti contabili che non riportino numero e data del presente decreto ed altresì le spese di taxi, di parcheggio, minibar. Altresì non possono essere ammesse a liquidazione le spese rendicontate con scontrino fiscale.
   La modalità di rendicontazione delle spese di missione sono riportate nell'allegato 2 che costituisce parte integrante al presente decreto.

9. Le eventuali maggiori spese sostenute, rispetto a quelle preventivate ed ammesse, sono a totale carico del beneficiario del contributo.

10. La rendicontazione delle spese sostenute deve essere presentata entro e non oltre 10 giorni dalla scadenza del progetto entro i quali potrà essere consentito il pagamento, nelle modalità di cui al precedente paragrafo 2, di alcune fatture riportanti una data antecedente la scadenza delle attività. Il termine di cui sopra è di carattere perentorio.

11. Alla liquidazione si provvede previo accertamento della Direzione, che si avvale di una Commissione tecnico-amministrativa a tal fine nominata.

Articolo 7
Monitoraggio

1. La Direzione effettua il controllo dello stato di avanzamento dei progetti, se del caso, attraverso richieste e visite in loco.

2. Gli oneri relativi all'attività di controllo e di verifica sono poste a carico del beneficiario fino ad un massimo di euro 600,00 e non sono rendicontabili ai fini del presente decreto.

3. L'operatività del presente provvedimento potrà essere temporaneamente sospesa o definitivamente interrotta, senza previsione di indennizzo, se a seguito di controlli eseguiti risulti che le attività svolte si discostino, in tutto o in parte, da quelle approvate o non rispettino, in tutto o in parte, le disposizioni previste al presente Decreto. Potranno altresì non essere riconosciute le

MIPAAF - PQAI 04 - Prot. Uscita N.0260369 del 07/06/2021

spese relative alle attività non concluse, non effettuate o effettuate in modo difforme rispetto al progetto approvato.

Articolo 8
Divulgazione

1. I verbali, gli atti e i documenti, a qualunque titolo prodotti ed ottenuti nell'ambito delle attività del progetto, restano a totale disposizione della Direzione che ne autorizza l'eventuale divulgazione.

Articolo 9
Responsabilità

1. Il beneficiario, nella realizzazione delle attività progettuali, si impegna a rispettare quanto previsto dagli artt. 21, 24 e 31 del Reg. CE n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che disciplinano la compatibilità degli aiuti.

2. Il beneficiario è altresì responsabile per eventuali danni che potrebbero verificarsi, nel corso della realizzazione del progetto approvato, a persone fisiche, giuridiche o a cose, sollevando questa Direzione da qualsiasi azione e/o pretesa di terzi interessati.

Articolo 10
Adempimenti relativi al Registro nazionale Aiuti di Stato

Le successive liquidazioni del contributo concesso saranno subordinate alla verifica della visura Deggendorf e visura Aiuti i cui codici VERCOR, riportati negli atti istruttori delle domande di pagamento, come disposto dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 234, modificata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015 n. 115 e del successivo DM 115/17.

Il presente decreto viene trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione.

Roma,

Oreste Gerini
DIRETTORE GENERALE
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)

MIPAAF - PQAI 04 - Prot. Uscita N.0260369 del 07/06/2021